



CODICE ETICO
DEL
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LE SCIENZE DEL MARE
(CoNISMa)

Preambolo

Scopo statutario del Consorzio nazionale interuniversitario per le Scienze del mare (CoNISMa) è quello di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e territoriali e Industrie e, dall'altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del mare.

La scelta di dotarsi di un Codice etico risponde all'esigenza di prevedere norme condivise di comportamento da parte dei soggetti che a vario titolo operano nei settori legati all'attività istituzionale del Consorzio nazionale interuniversitario per le Scienze del mare (CoNISMa) improntata alla visione pluralista dei rapporti, all'indipendenza da ogni condizionamento di carattere ideologico, religioso, politico ed economico, alla salvaguardia dell'ambiente, alla solidarietà internazionale, alla libertà nella ricerca.

Risponde, altresì, a un obbligo di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato e tiene conto del d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché della delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, dell'Autorità nazionale Anticorruzione e successive determinazioni.

Art. 1 Valori etici

1. Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (di seguito CoNISMa) promuove e coordina le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra Università consorziate favorendo le collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e territoriali e Industrie, anche per il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del mare, nel rispetto dei valori di correttezza, trasparenza, imparzialità, integrità, trasparenza, libertà della ricerca e rispetto della dignità umana, nonché al principio di non discriminazione, enunciati nel presente codice etico, di seguito “codice”.

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente codice reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che operano nell’ambito del CoNISMa.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano al Presidente e al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta amministrativa, del Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti i soggetti (dipendenti, consulenti, esperti, borsisti, ricercatori, professori) che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività del CoNISMa nonché, in generale, a qualunque soggetto che temporaneamente instauri rapporti o relazioni con il CoNISMa.

3. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 settembre 2001, n.165 (professori e ricercatori), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3 Disposizioni generali - Correttezza

1. I destinatari del presente codice:

a. si impegnano a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai valori del CoNISMa;

b. instaurano rapporti e relazioni di collaborazione e colleganza ispirati ai principi di lealtà e rispetto reciproco, evitando comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità;

c. non intrattengono rapporti con persone od organizzazioni che agiscono ai confini o fuori della legalità;

d. utilizzano le strutture e le risorse del CoNISMa per le finalità strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;

e. non utilizzano indebitamente la denominazione o il logo del CoNISMa;

g. non assumono comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del prestigio del CoNISMa.

Art. 4 Discriminazioni

1. Tutti i soggetti che afferiscono e che compongono il CoNISMa sono trattati con eguale rispetto e considerazione.

2. Il CoNISMa rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni di religione, genere, orientamento sessuale, coscienza e convinzioni personali, aspetto fisico e colore della pelle, lingua, origini etniche o sociali, cittadinanza, condizioni personali e di salute, gravidanza, età.

3. Per discriminazione diretta si intende il trattamento meno favorevole di una persona rispetto ad un'altra per le cause di cui al comma secondo.

4. Per discriminazione indiretta si intende l'uso di una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri per mettere in una posizione di svantaggio persone o categorie di persone individuabili in ragione delle cause di cui al comma secondo.

5. Il CoNISMa ripudia ogni forma di molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al comma secondo, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, nonché l'idea di superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro, incoraggiando le iniziative volte a tutelare le categorie svantaggiate, le diversità individuali e culturali.

Art. 5 Abusi e molestie sessuali

1. Il CoNISMa ripudia abusi, fastidi e ingerenze di natura sessuale, ed assicura alle vittime sollecita protezione, libera dal pregiudizio. Si considerano tali le richieste di favori sessuali, le proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale e/o gli atteggiamenti o le espressioni verbali e non verbali degradanti, aventi ad oggetto la sfera della sessualità. L'esistenza di una posizione di subordinazione tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.

Art. 6 Trasparenza e conflitti d'interesse

1. I destinatari del presente codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti d'interesse, evidenziando preventivamente:

a. eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

b. la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni che svolgano attività in conflitto con quelle del CoNISMa, anche nel caso in cui ci si candidi a cariche elettive, ovvero si sia nominati in cariche elettive.

2. Per tutti quei casi in cui un dipendente o un collaboratore diretto del CoNISMa sia coinvolto in una situazione di conflitto di interessi, spetta al Direttore, sentita la Commissione etica, valutare la situazione e comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del dipendente stesso possano ledere gli interessi del Consorzio.

3. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso Direttore, ovvero il Presidente o il Vicepresidente, o un componente del Consiglio Direttivo la valutazione sarà effettuata a cura della Giunta amministrativa, con l'esclusione del Presidente o del Vicepresidente quando la questione riguardi uno di questi due soggetti, sentita la Commissione etica.

Art. 7 Imparzialità

1. I destinatari del presente codice agiscono con imparzialità e, nei rapporti con soggetti, in qualunque modo, interessati alle attività del CoNISMa:

a. evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento astenendosi dalla partecipazione a processi di valutazione su persone-candidati che possano essere coinvolte direttamente o indirette nella sfera dei propri interessi privati;

b. evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio rifiutando regalie, elargizioni, finanziamenti e altre utilità che possano giungere, in qualunque modo, da persone sottoposte ad una procedura di qualunque tipologia per accedere alle attività del CoNISMa;

c. si astengono dall'assumere o dal promuovere l'assunzione, nonché dalla partecipazione a procedure selettive, di persone che svolgono stabilmente attività professionale a favore di chi ne ha disposto o può contribuire a disporre l'assunzione.

Art. 8 Integrità

1. I destinatari del presente codice:

a. non utilizzano il proprio status o il proprio rapporto nel/con il CoNISMa per perseguire fini o conseguire benefici privati e personali;

b. non si avvalgono della posizione che ricoprono nel CoNISMa per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, e nei rapporti privati;

c. non utilizzano le informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale, per realizzare profitti o interessi privati;

d. non accettano, per sé o per altri, benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità;

e. non accettano, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività del CoNISMa o che intendano entrarvi in rapporto, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

Art. 9 Libertà e dignità personale

1. I destinatari del presente codice sono tenuti a:

a. astenersi da comportamenti discriminatori e/o lesivi dell'onore e della reputazione di colleghi, collaboratori, dipendenti, ricercatori;

b. astenersi da comportamenti che possano configurare, per l'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti altrui, forzandone le decisioni al fine di trarne vantaggio;

c. astenersi da comportamenti in contrasto con le regole di condotta contenute nel presente codice.

Art. 10 Libertà di ricerca e di studio.

1. Il CoNISMa, nelle sue attività, favorisce la libertà e l'autonomia della ricerca scientifica. In particolare, i destinatari del presente Codice sono tenuti a:

a. astenersi da comportamenti che possano, anche indirettamente, limitare indebitamente la libertà e l'autonomia della ricerca;

b. improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rispetto delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da ricercatori e studiosi;

c. rendere noto, in sede di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti e di supporto di strutture di cui ci si sia avvalsi specie ove questi sia riferibili al CoNISMa nonché l'eventuale affiliazione al CoNISMa.

Art. 11 Riservatezza

1. I destinatari del presente codice sono tenuti a:

a. rispettare la riservatezza di persone od enti di cui il CoNISMa detiene, per qualsiasi ragione, informazioni protette e dati sensibili;

b. consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Art. 12 Commissione etica

1. Per l'attuazione e il rispetto del presente codice è istituita presso il CoNISMa una Commissione Etica con funzioni meramente consultive e istruttorie.

2. Essa è composta da due rappresentanti del Consiglio Direttivo, che non fanno parte della Giunta amministrativa, un rappresentante del personale dipendente e, eventualmente, un rappresentante del personale di ricerca ed è nominata dal Consiglio direttivo.

3. La Commissione Etica nomina il suo Presidente al suo interno e resta in carica per la stessa durata degli organi del Consorzio.

4. La Commissione Etica, sulla base di specifiche segnalazioni, non anonime, anche provenienti da terzi se direttamente interessati, accerta in via istruttoria il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel presente codice etico, potendo richiedere atti e documenti alle strutture del Consorzio.

5. Ove emergano fatti che possano avere rilevanza sul piano di cui al presente codice, la Commissione Etica informa senza ritardo il Presidente del Consorzio che decide, sentita la Giunta amministrativa, sull'eventuale avvio del procedimento per la violazione del codice etico e sull'eventuale comunicazione dell'avvenuta violazione all'Ente di appartenenza del soggetto, ove questi non sia legato da un rapporto di dipendenza o di collaborazione diretto con il CoNISMa medesimo.

Art. 13 Procedimento di accertamento delle violazioni del codice etico

1. Il procedimento di accertamento delle violazioni delle regole del codice etico si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, della riservatezza e della presunzione di non sussistenza della violazione contestata.

2. Il Presidente del Consorzio, a seguito dell'attività istruttoria preliminare svolta dalla Commissione etica, in caso di manifesta infondatezza della segnalazione, oltre che in caso di insussistenza di violazione del codice etico provvede all'archiviazione.

3. In caso di ragionevole dubbio di violazione del codice etico, a seguito dell'attività istruttoria preliminare svolta dalla Commissione etica e sempre che la stessa non sia configurabile quale illecito disciplinare, il Presidente del CoNISMa, sentita la Giunta amministrativa, comunica all'interessato la contestazione inerente alla presunta violazione, fissando la seduta per una sua eventuale audizione da parte della Commissione etica. La comunicazione deve indicare la contestazione, la data dell'eventuale audizione, il termine entro il quale l'interessato può presentare memorie scritte e documenti, la facoltà dell'interessato di essere sentito.

4. La Commissione etica, all'esito dell'eventuale audizione dell'interessato, dopo aver esaminato eventuali memorie e documenti, conclude la propria attività istruttoria trasmettendo una relazione al Presidente del Consorzio.

5. Il Presidente formula proposta di archiviazione o di adozione di misure sanzionatorie alla Giunta amministrativa, che delibera su tale proposta.

6. Su richiesta dell'interessato si può rendere pubblica l'archiviazione.

7. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni del codice etico coinvolga il Presidente, il Vice Presidente sostituisce nel procedimento il Presidente e la Giunta amministrativa opera con l'esclusione del Presidente.

Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice etico

1. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle prescrizioni del Codice Etico da parte dei suoi destinatari può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto anche con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato, se dipendente;
 - c) risoluzione del contratto, ove si tratti di personale non legato da un rapporto di dipendenza o di collaborazione diretto con il CoNISMa medesimo.
2. Nel caso in cui la condotta esaminata si configuri quale illecito disciplinare, il Presidente provvede ad inoltrare gli atti agli organi competenti in materia.
3. Nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione del presente codice e violazione delle norme in materia disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe avere luogo per la violazione del presente codice.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Il presente codice entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Dello stesso viene data la più ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito del CoNISMa, nonché tramite e-mail a tutti i membri degli organi del Consorzio, ai dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza, ricerca o collaborazione.
2. Il CoNISMa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'atto di conferimento dell'incarico di consulenza, collaborazione o ricerca, consegna e fa sottoscrivere copia del presente codice.
3. Il presente codice è sottoposto al riesame almeno triennale, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza e delle normative sopravvenute.

Roma, 10 luglio 2017